

**Processo civile** – Giurisdizione - Formazione di graduatorie per il conferimento di incarichi di lavoro – Mancanza della creazione di un rapporto stabile di impiego con la P.A. – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussiste.

**Concorsi pubblici** - Selezione pubblica operatori sociosanitari a tempo determinato - Obbligo di motivazione della valutazione - Votazione numerica - Predeterminazione dei criteri di giudizio e griglie valutative – Sufficienza.

**Concorsi pubblici** - Selezione pubblica operatori sociosanitari a tempo determinato – Punteggio attribuito dalla Commissione esaminatrice – Discrezionalità tecnica – Limiti del sindacato giurisdizionale.

**Tribunale di Reggio Calabria – 31.05.2017 n. 9764 – Dott.ssa Sicari – A. V. (Avv. Santoro) – INPS (Avv. Labrini).**

*Le procedure di selezione per la formazione di graduatorie, cui attingere per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, non costituiscono procedure concorsuali in senso proprio poiché la finalità della procedura non è la creazione di un rapporto stabile di impiego con la P.A., ma unicamente la stipula di contratti di lavoro autonomo (c.d. "incarichi"). Pertanto non sono idonee a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4 del D.lgs. n. 165/2001.*

*Il voto numerico è sufficiente di per sé ad esprimere la valutazione della P.A. nell'ambito dei concorsi pubblici, a condizione che vi sia stata predeterminazione dei criteri di giudizio e delle griglie valutative applicabili.*

*I punteggi attribuiti dalla commissione aggiudicatrice di una procedura di gara o di concorso sono espressione di discrezionalità tecnica, non sindacabile dal giudice se non in maniera estrinseca.*

FATTO e DIRITTO - La dr.ssa V.A. chiede che sia accertata e dichiarata l'illegittimità della procedura valutativa di cui all'avviso di selezione pubblica (allegato alla determinazione presidenziale n. 152 del 15 dicembre 2015) per il reperimento di esperti cui conferire incarichi medico-legali a tempo determinato.

In particolare, la ricorrente denuncia l'ingiustizia della propria collocazione in graduatoria al 16° posto, con punteggio di 36, quale idonea non vincitrice (poiché i posti disponibili nella Regione Calabria, nella procedura selettiva, erano unicamente 12) e sostiene che il punteggio che correttamente la Commissione Esaminatrice avrebbe dovuto attribuirle fosse di punti 45.

Chiede pertanto che il Tribunale voglia condannare l'INPS, previa assegnazione della giusta votazione numerica e conseguente rettifica della graduatoria, a collocarla in posizione utile per il conferimento degli incarichi medico-legali oggetto del bando. Quanto al fumus boni juris, la ricorrente afferma, in estrema sintesi, che:

- il punteggio attribuitole per specializzazioni, dottorati e altri titoli sarebbe inferiore al dovuto perché viziato dalla mancata considerazione della piena parificazione tra istituti privati e universitari;

- il punteggio attribuitole per i titoli professionali sarebbe inferiore al dovuto per la mancata considerazione dello svolgimento di attività sia di carattere previdenziale che assistenziale;

- il punteggio attribuito per titoli scientifici e professionali sarebbe inferiore al dovuto per la mancata valutazione di esperienze e pubblicazioni.

Si duole inoltre della mancata esplicitazione analitica, da parte della Commissione competente, delle ragioni che hanno condotto all'attribuzione dei singoli punteggi, nonché infine della violazione dei canoni di correttezza e buona fede.

Quanto poi al periculum in mora, la ricorrente paventa un danno grave e irreparabile di carattere economico (imminente perdita di qualsivoglia incarico lavorativo), rappresentando che è inoccupata, fatta eccezione per l'attività lavorativa saltuaria di esperta presso il Tribunale di Sorveglianza, e di natura curricolare perché il mancato conferimento dell'incarico si riverbera sulla possibilità di ricevere nuovi incarichi analoghi nelle successive selezioni, a causa del mancato servizio espletato durante l'anno, nonché pregiudizio alla professionalità ed allo stato di salute della ricorrente.

Si è costituito in giudizio l'INPS, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo ed argomentando in ordine alla perfetta legittimità della procedura di gara esplicita, nonché all'assenza di un incombente pericolo di danno grave e irreparabile.

E' stato integrato il contraddittorio nei confronti dei controinteressati collocatisi in graduatoria prima della ricorrente.

Si è costituita solo la sig.ra G.S., 11 ma nella graduatoria impugnata, sostenendo l'infondatezza del ricorso. Gli altri controinteressati vanno dichiarati contumaci.

Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal resistente. L'eccezione è infondata.

Come correttamente rilevato dalla ricorrente e come opportunamente chiarito dalla pronuncia del Consiglio di Stato, sez. IV, del 26 novembre 2015, n. 5372, le procedure di selezione per la formazione di graduatorie cui attingere per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato non rientrano nel disposto dell'art. 63, comma 4 del D.Lgs. 165/2001. Non si tratta, in altre parole, di procedure concorsuali in senso proprio, poiché la finalità della procedura non è la creazione di un rapporto stabile di impiego con la P.A. ma unicamente la stipula di contratti di lavoro autonomo ("incarichi").

A ciò si aggiunga che, nel presente giudizio, vengono in rilievo esclusivamente posizioni di diritto soggettivo, che sorgono "a valle" in presenza dell'auto-vincolo della P.A. (ossia la predisposizione di griglie valutative e criteri per l'assegnazione di punteggi).

Nel merito, il ricorso è infondato.

In primo luogo, va chiarito che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, il voto numerico è sufficiente di per sé a esprimere la valutazione della P.A. nell'ambito dei pubblici concorsi, a condizione che vi sia stata predeterminazione dei criteri di giudizio e delle griglie valutative applicabili. "La predeterminazione dei criteri di valutazione (...) costituisce lo strumento indispensabile per poter apprezzare poi il giudizio della commissione esaminatrice ed il corretto esercizio del suo potere tecnico -discrezionale, sintetizzato dal voto numerico" (così Cons. Stato, V, sent. n. 8439 del 4 marzo 2011, nonché Cons. Stato, sez. V, sent. n. 3911 del 20/9/2016). In altre parole, la predisposizione delle griglie valutative assolve in maniera assolutamente sufficiente all'onere motivazionale. Non è ascrivibile all'Amministrazione l'obbligo motivazionale ulteriore di scomporre analiticamente il voto ottenuto, spiegandolo punto per punto per ogni singolo candidato, come vorrebbe la ricorrente. Un simile obbligo, infatti, eccessivamente gravoso soprattutto nelle procedure con ampia platea di candidati (come nel caso di specie), violerebbe il principio di economicità cui l'agire dell'amministrazione è improntato.

Nello specifico, la ricorrente censura le votazioni numeriche attribuite dalla Commissione senza dimostrare chiari intenti discriminatori, errori o illogicità manifeste. Va rammentato, a tal

proposito, che i punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice di una procedura di gara o di concorso sono espressione di discrezionalità tecnica, non sindacabile dal giudice se non in maniera estrinseca. Si tratta di quanto a più riprese chiarito, oltreché dalla giurisprudenza amministrativa, anche dalla Corte di Cassazione: "(...)l'orientamento di queste Sezioni Unite secondo cui con riguardo al sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica - che è quello in cui maggiormente si è posta la distinzione tra sindacato forte e sindacato debole, contrapposizione che oggi la giurisprudenza amministrativa tende a superare attraverso la valorizzazione di una visione "europea" del sindacato giurisdizionale diretta a garantire, da un lato, il rispetto della discrezionalità amministrativa e, dall'altro, l'effettività della tutela giurisdizionale (vedi, per tutte: Cons. St., Sez. 6, 20 febbraio 2008, n. 595; Cons. Stato, Sez. III, 2 aprile 2013, n. 1856) - il giudice amministrativo non può sostituire il proprio apprezzamento a quello della P.A. ove questa si sia mantenuta entro i suddetti margini di opinabilità (vedi, per tutte: Cass. S.U. 20 gennaio 2014, n. 1013)" (Cass., S.U., sent. n. 26992 del 27 dicembre 2016).

I punteggi attribuiti appaiono nel caso di specie congrui e coerenti con i criteri prefissati nel corso dell'apposita seduta della Commissione.

In primo luogo, infatti, è ragionevole la valutazione del diploma di specializzazione conseguito presso un istituto privato. Privata di fondamento è la pretesa dell'attribuzione del punteggio massimo previsto per i diplomi di specializzazione universitari.

Nello specifico la ricorrente ha un titolo di Specializzazione di Psicoterapia conseguito presso la Scuola di Psicoterapia Cognitiva - SPC srl di Reggio Calabria.

La Commissione Esaminatrice nella II seduta del 23.3.2016 destinata alla individuazione dei "criteri di valutazione relativi ai punti pubblicati nell'avviso di selezione", ha deciso che "le Specializzazioni in Psicoterapia, riconosciute dal MIUR come equipollenti alle specializzazioni Universitarie, saranno valutate con punti 5 (max 3)".

La censura della ricorrente, laddove riguarda la mancata parificazione tra istituti pubblici e privati, è mossa non al punteggio infine attribuito bensì al criterio applicato e reso pubblico "a monte": un parametro di auto-vincolo immediatamente lesivo, che avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo competente. Essa non è pertanto conoscibile in questa sede.

La seconda censura della ricorrente concerne la valutazione dell'attività lavorativa svolta in qualità di esperto presso le Commissioni dall'1.10.2014 al 20.9.2016.

La Commissione Esaminatrice, nella stessa seduta sopra indicata, ha indicato per i titoli di servizio presso la PA, in particolare per il lavoro svolto dalle apposite Commissioni istituite presso l'INPS, l'INAIL, le ASL, il MEF e le CMO, di assegnare 2 punti per anno solare per "l'attività sanitaria prestata in materia previdenziale" e 4 punti per "l'attività sanitaria prestata in materia assistenziale".

La ricorrente si duole del punteggio assegnato di 4 punti, pretendendo sommarsi anche punti 2 in considerazione del fatto che l'attività lavorativa in questione è stata svolta sia in ambito Assistenziale che previdenziale.

La censura è infondata.

La ricorrente pretende l'attribuzione di un punteggio cumulativo per l'attività previdenziale e assistenziale che avrebbe contemporaneamente svolto nel periodo indicato (4+2= 6), ma a ciò osta la previsione del bando che al punto 4 "criteri di valutazione", lettera B, per i titoli di servizio considera l'attribuzione di un punteggio per ciascuna di tale attività, svolte separatamente in periodi diversi. Correttamente, quindi, la Commissione ha attribuito per il periodo indicato il punteggio maggiore previsto per l'attività previdenziale.

Valutare l'unica attività svolta presso l'INPS come attività di carattere sia assistenziale che previdenziale avrebbe costituito un'indebita ed irragionevole duplicazione del punteggio.

Infine, la ricorrente si duole genericamente della mancata attribuzione di punteggio, nell'ambito dei "Titoli scientifici e professionali risultanti dal curriculum", in relazione a due

pubblicazioni scientifiche, ventiquattro articoli, la partecipazione quale relatrice a due convegni, all'incarico di Esperto di Sorveglianza presso il Tribunale di Reggio Calabria.

La censura è infondata, atteso che nel Bando al punto 4 "criteri di valutazione", lettera C - Titoli scientifici e professionali risultanti dal curriculum -, viene precisato: "Rientrano in tale ambito e saranno oggetto di valutazione **esclusivamente se di interesse istituzionale**".

La ricorrente neppure allega che quanto non valutato fosse di "interesse istituzionale", ma vi è di più, andando ad esaminare la documentazione prodotta dalla ricorrente emerge come la stessa sia estranea all'ambito di "interesse istituzionale" essendo il Bando volto al reperimento di un contingente di "operatori sociali/esperti *ratione materiae* per l'espletamento degli adempimenti medico legali delle UOC /UOS medico legali centrali e territoriali, in relazione agli obblighi di legge (L. n. 104/92 e L. n. 68/99)".

Invece l'argomento delle due relazioni è " Le giovani donne negli anni 80" e " Il profilo psicologico dello Stalker: aspetti criminologici"; le due pubblicazioni riguardano "Violenze familiari: quando la relazione diventa distruttiva" e " Cambiamento dei modelli genitoriali e familiari"; anche tutti gli articoli pubblicati sulla rivista Helios Magazine (per altro di carattere prevalentemente divulgativo e non scientifico) non hanno alcuna pertinenza con l'attività istituzionale cui il Bando è finalizzato.

Pertanto, pur senza entrare nel merito della valutazione tecnica riservata alla Commissione, la stessa non appare irragionevole né illogica o arbitraria, non emerge alcuna violazione da parte della stessa Commissione dei criteri di valutazione cui doveva attenersi, né alcuna violazione dei generali doveri di correttezza e buona fede.

Non sussiste, in definitiva, il necessario requisito del *fumus boni juris*, sicché appare superflua ogni considerazione sull'ulteriore profilo del *periculum in mora*.

Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo nei soli confronti delle parti costituite.

*(Omissis)*

---